

Quali diritti per gli animali non umani? L'esperienza nel diritto penale italiano

Introduzione - Diritti animali e benessere animale

Gli interventi legislativi a tutela degli animali non umani storicamente si sono limitati a porre dei paletti alla crudeltà umano sugli animali, nell'ottica di perseguire un trattamento cosiddetto "umano" e a prevenire le sofferenze "non necessarie". È l'approccio che si definisce "benessere animale" o welfarista, che dà per scontata la legittimità dello sfruttamento degli animali, considerandoli solo mezzi per la soddisfazione degli interessi umani.

A seguito di innovative riflessioni filosofiche e nuovi studi di etologia e zoosemiotica e del diffondersi di movimenti animalisti, a partire dagli anni '70 del secolo scorso è emerso un nuovo approccio, fondato, pur con diverse sfumature e linguaggi, sul riconoscimento dell'esistenza di diritti fondamentali a favore degli animali non umani, con la conseguente richiesta di porre fine a ogni forma di sfruttamento:¹ «Volendo alquanto banalizzare la questione, i welfaristi chiedono la *regolamentazione* dello sfruttamento animale; i fautori dei diritti la sua *abolizione*».²

Gli ordinamenti giuridici, tuttavia, paiono rimanere tenacemente ancorati al modello specista e antropocentrico. Convenzioni, direttive e leggi a protezione degli animali tutelano non l'animale in via diretta quale soggetto portatore di diritti, ma solo quale oggetto della sensibilità umana, in nome di quell'arrogante *pietas* di kantiana memoria che continua a giustificare orrori senza fine.³

¹ Fra tutti, fondamentali e diffuse le riflessioni di Tom Regan e Peter Singer. Per una disamina delle diverse teorie, mi permetto rinviare a MONICA GAZZOLA - ROBERTO TASSAN, *Oltre l'antropocentrismo*, cit.

² GARY L. FRANCIONE, *Animali, persone*, Pathos, Torino 2008, p. 269.

³ Kant è spesso additato come il filosofo che per primo ha posto l'attenzione sulla sofferenza degli animali. In realtà egli ha codificato una visione arrogantemente antropocentrica: «Come l'unico essere che sulla terra abbia un'intelligenza, e quindi una facoltà di porsi volontariamente degli scopi, l'uomo è, in verità, il ben titolato signore della natura». L'attribuzione di una posizione ontologicamente superiore all'uomo nella scala gerarchica degli esseri viventi consente e giustifica una netta differenziazione tra l'uomo-fine e l'animale-mezzo: «Per quel che riguarda gli animali, essendo dei semplici mezzi, privi di una coscienza di sé, e l'uomo essendo invece il fine, per cui non si può porre la domanda perché vi sia l'uomo, domanda al contrario lecita nei riguardi degli animali, non vi sono verso di essi doveri diretti, ma solo doveri che sono doveri indiretti verso l'umanità» (*Lezioni di etica*, tr. it., Laterza, Milano 1971, pp. 273-74).

L'impostazione ancora marcatamente antropocentrica si manifesta in pienezza nelle norme su allevamento e macellazione: si disciplinano le modalità di detenzione e di uccisione di animali, al fine proclamato di garantire loro "benessere" ed evitare sofferenze "inutili". Ma cosa c'è di più antropocentrico – e spietato – del dare per scontato che miliardi di esseri senzienti siano costretti a nascere e vivere al fine esclusivo di essere sfruttati e uccisi?

Lo stesso art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2007, pur stabilendo l'importante principio del riconoscimento degli animali non umani quali "esseri senzienti", lo fa nell'ambito della disciplina di allevamento, pesca, trasporti, ossia dando per presupposto legittimo lo sfruttamento degli animali.⁴

Anche le diverse normative internazionali e nazionali che proteggono particolari specie animali paiono muovere da un approccio antropocentrico: non viene tutelato il singolo animale in sé considerato, quale portatore dei diritti fondamentali alla vita e alla libertà, bensì si protegge la salvaguardia di una specie in quanto parte di un ecosistema ed espressione di biodiversità, mantenendo sempre la centralità e la prevalenza degli interessi umani. Tanto che, non appena il numero di "esemplari" della specie tutelata supera la presunta soglia minima, istituzioni e rappresentanze politico-associative promuovono richieste di uscita o attenuazione dal regime di protezione.⁵ Ovvero si proteggono particolari categorie di animali in quanto più vicine all'uomo per addomesticazione (come cani e gatti)⁶ o vicinanza genetica (grandi scimmie antropomorfe).⁷

Anche laddove paiono profilarsi diritti, questi sono poi comunque derogabili in funzione del superiore interesse umano. Si veda per esempio la Direttiva UE 63/2010 sulla protezione degli animali utilizzati a

⁴ Articolo 13 del Trattato di Lisbona: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati Membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

⁵ Come per esempio per cetacei e lupi. Sulla tutela dei cetacei si veda SARA DE VIDO, *La tutela dei cetacei nel diritto internazionale. Tra diritti dei mammiferi e principio di precauzione*, in *Per gli animali è sempre Treblinka*, cit., pp. 135-61. Sulle recenti proposte di limitazione alla tutela dei lupi, si veda l'articolo di Sara De Vido in questa rivista.

⁶ Legge 14 agosto 1991 sugli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, che vieta l'uccisione dei cani e gatti randagi.

⁷ Sugli studi e la legislazione relativi alle grandi scimmie antropomorfe, mi permetto rinviare al mio *Oltre l'antropocentrismo*, cit., pp. 43-61.

fini scientifici (cosiddetta direttiva "vivisezione")⁸ e il D.lvo 26/2014 di attuazione:⁹ le norme poste a tutela degli animali sono derogabili a fronte del benessere umano, ritenuto sempre prevalente. Caso eclatante è la disciplina della sperimentazione sulle scimmie antropomorfe: la direttiva pone il divieto di utilizzare gorilla, scimpanzé, bonobo e oranghi, ma prevede che tale divieto può essere derogato allorché vi sia necessità di contrastare particolari affezioni nelle stesse grandi scimmie antropomorfe oppure nell'essere umano, previa autorizzazione della specifica Commissione costituita (articoli 8 e 55 della direttiva).¹⁰ Sia il riconoscimento del diritto alla vita e alla libertà a queste particolari specie di animali non umani, sia e ancor più la possibilità di derogare a tale tutela appaiono essere frutto di valutazioni antropocentriche: scimpanzé e gorilla si tutelano in quanto simili a noi umani, ma si possono sacrificare sempre nell'interesse di noi umani.

Del resto, le leggi sono frutto della sensibilità diffusa in una società in un determinato momento storico: basta guardare le statistiche sulla percentuale delle persone vegane in Italia,¹¹ per capire che il modello abolizionista difficilmente troverà l'approvazione di assemblee legislative.

In tale contesto, parlare di diritti animali, del loro riconoscimento e della conseguente necessità di individuare e imporre corrispondenti divieti e obblighi agli umani, appare un'impresa titanica. Ma tale appariva anche la liberazione dalla schiavitù, la fine dell'apartheid e l'emancipazione femminile: da giurista, crediamo nell'impegno per la modifica delle leggi, nell'educazione e nel ruolo della dottrina e della giurisprudenza nell'offrire nuove prospettive e aprire la strada a grandi cambiamenti.

⁸ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010. Per un'esauriente analisi della direttiva, si veda ADELE DEL GUERCIO, *Gli animali non sono cose da utilizzare! La direttiva "vivisezione" tra protezione negata e libertà di sperimentazione*, in *Per gli animali è sempre Treblinka*, cit., pp. 103-34.

⁹ D.lvo 4 marzo 2014 Attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Sul dibattuto tema della vivisezione, si veda il fondamentale saggio AA.VV., *La vera scienza non usa animali - Good science versus Bad science*, a cura di FEDERICA NIN e DAVIDE NICASTRI, Edizioni Oltre, Milano 2022.

¹⁰ La Legge 26/2014 di attuazione della direttiva non consente la possibilità di deroga al divieto di utilizzare scimmie antropomorfe: in questo caso il legislatore italiano è stato più severo di quello europeo, tanto che può parlarsi di un riconoscimento del diritto alla vita in favore delle scimmie antropomorfe.

¹¹ Considerando i vegetariani e i vegani insieme, il Rapporto Italia 2023 di Eurispes rileva la percentuale del 6,7% nel 2022 e del 6,6% nel 2023).

La tutela degli animali nell'ordinamento penale italiano: storia, riforme, limiti e il ruolo della giurisprudenza

Anche l'ordinamento penale italiano è antropocentrico, dichiaratamente e più marcatamente nel Codice Rocco originario, con qualche spiraglio di novità nel sistema attuale dopo le riforme introdotte dalla Legge n. 189 del 2004.

Nella formulazione originaria, l'art. 727 del Codice penale prevedeva una serie di ipotesi che andavano dalle sevizie alla crudeltà, fino all'ipotesi aggravata della morte dell'animale, il tutto inquadrato nell'ambito delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, subito dopo l'art. 726 c.p. che punisce gli atti contrari alla pubblica decenza e il turpiloquio: le forme di protezione degli animali erano collocate alla fine del Codice e alla fine degli interessi tutelati dal legislatore. Tant'è che la dottrina assolutamente prevalente non aveva alcun dubbio nell'affermare che il bene giuridico tutelato da questa norma non fossero gli animali in sé considerati, bensì il sentimento dell'uomo verso le sofferenze dell'animale:

Ratio dell'incriminazione è la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali (i quali, come esseri viventi, sono capaci di soffrire) e di promuovere l'educazione civile, evitando esempi di crudeltà che abituano l'uomo alla durezza e all'insensibilità per il dolore altrui.¹²

Questa era l'impostazione e l'interpretazione dell'art. 727 c.p., che pareva non lasciare alcun margine applicativo che andasse, appunto, oltre la tutela del sentimento umano.

Ma a cominciare dagli anni Ottanta, ancor prima delle riforme che hanno inciso anche sull'art. 727 c.p., una giurisprudenza coraggiosa di merito poi avallata dalla Corte di Cassazione, arrivò ad affermare che, accanto alla tutela del sentimento degli uomini nei confronti delle sofferenze animali, bisognava considerare bene giuridico tutelato anche l'animale in sé considerato:

Oggetto della tutela è pertanto il sentimento di pietà dell'uomo connaturato anche verso gli animali. Pur tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore.¹³

Ritengo che non sia un caso la collocazione temporale di queste aperture ermeneutiche: nel 1975 era uscito infatti il fondamentale saggio del filosofo

¹² FRANCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte speciale – vol. I, New York Review Book, New York 1975, p. 442.

¹³ Cassazione penale, sezione III, del 14 marzo 1990. Mi risulta che sia la prima sentenza di legittimità che ha statuito: che l'art. 727 c.p. tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi.

australiano Peter Singer *Animal Liberation*,¹⁴ che obbligava a un profondo ripensamento del nostro rapporto con gli animali. Inoltre, negli stessi anni comparvero nuovi studi di etologia divulgativa,¹⁵ che fecero aprire gli occhi sulla complessità delle vite animali, sulle emozioni, capacità cognitive e comunicative, ribaltando il paradigma cartesiano dell'animale-macchina.

Grazie all'impegno costante di attiviste e associazioni animaliste, con la Legge 189 del 20 luglio 2004 è stato modificato l'art. 727 c.p. e sono stati introdotti nel Codice penale gli artt. 544-bis e 544-ter che puniscono i reati di maltrattamento e uccisione di animali, previsti ora come delitti con pene detentive.

Nonostante l'indubbio passo in avanti, permangono forti contraddizioni e limiti.

In primo luogo, i citati nuovi articoli 544-bis e 544-ter sono stati inseriti nel nuovo Titolo IX-bis rubricato "Delitti contro il sentimento degli animali", con ciò focalizzando il bene giuridico tutelato nella *pietas* umana verso gli animali.

In secondo luogo, sia nel delitto di uccisione di animali (art. 544-bis), sia nel delitto di maltrattamenti (art. 544-ter), compare l'inciso «per crudeltà o senza necessità»: viene ribadito il modello specista antropocentrico, per il quale lo sfruttamento e l'uccisione degli animali sono solo regolamentati, non proibiti.

Infine, la medesima Legge 1989/2004 ha introdotto nelle disposizioni di attuazione l'art. 19-ter, che esclude l'applicabilità dei reati di uccisione e maltrattamento previsti dagli artt. 727, 544-bis e 544-ter c.p. nei casi disciplinati dalle leggi su caccia, pesca, allevamento, macellazione, sperimentazione scientifica, zoo, attività culturali.

La tutela degli animali introdotta dalla novella del 2004 appare quindi limitata agli animali antropizzati, ai *pets*, ed esclude gli animali destinati all'alimentazione, utilizzati nella vivisezione o sfruttati per il divertimento degli umani.¹⁶

Tuttavia, l'introduzione espressa nell'art. 544-ter del nuovo parametro valutativo delle "caratteristiche etologiche", ha offerto una strada maestra per una giurisprudenza di merito e di legittimità che afferma che il bene tutelato è anche l'animale in sé considerato: ai fini della condanna per maltrattamento di animali – per il delitto di cui all'art. 544-ter e per la contravvenzione di cui all'art. 727 – non assumono rilievo solamente condotte offensive del sentimento di *pietas* umana nei confronti degli animali, ma anche quelle

¹⁴ PETER SINGER, *Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals*, Jonathan Cape, London 1976; tr. it. *Liberazione animale*, Tipografia Bellini per Lega Anti-Vivisezione, Roma 1987.

¹⁵ Si ricordano in particolare gli studi divulgativi di Danilo Mainardi e Konrad Lorenz.

¹⁶ Per una disamina della novella legislativa, si veda DAVIDE MONTINI TROTTI, *Gli animali hanno diritti*, Mimesis Edizioni, Milano 2019, pp. 93-125.

che incidono sulla stabilità e serenità fisiopsichica di questi esseri senzienti, anche qualora non si determinino in essi processi patologici.¹⁷

Così pure, in relazione all'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 19-ter delle disposizioni di attuazione, la più attenta giurisprudenza la esclude allorquando vengono inflitte all'animale sofferenze ulteriori e non necessarie.¹⁸

Prospettive: le proposte di modifica

Sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge volte a inasprire le pene e a modificare la rubrica, eliminando il riferimento al «sentimento per gli animali» e prevedendo invece la diretta tutela dell'animale con la locuzione «Dei delitti contro gli animali».¹⁹ Modifica che appare oggi necessaria alla luce della nuova formulazione dell'art. 9 della Costituzione, che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, e prevede che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali.²⁰ La modifica dell'intitolazione della rubrica e del bene tutelato dal legislatore non ha solo rilevanza simbolica, ma incarna una rivoluzione copernicana nella valutazione degli interessi in gioco. Per la storica analogia tra sfruttamento degli animali non umani e sfruttamento delle donne,²¹ è importante il raffronto con il reato di violenza sessuale, originariamente punito dal Codice penale come reato contro la moralità pubblica: la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996 ha fornito una nuova collocazione alle fattispecie criminose contrarie alla libertà sessuale, inserendole tra i delitti contro la persona. Con ciò, anche l'ordinamento giuridico ha riconosciuto finalmente che i reati in tema di violenza sessuale offendono in via immediata e diretta il bene primario e inalienabile della libertà personale. In modo simile, l'attribuzione espressa di tutela diretta agli animali non umani porterebbe a riconoscere piena soggettività e pienezza dei diritti.

Le proposte prevedono l'inasprimento delle sanzioni, l'inserimento dei richiami vivi tra le ipotesi di maltrattamenti, l'abbandono e il commercio illegale. Inoltre si prevede l'introduzione della figura del reato colposo anche

¹⁷ Tra le più significative: Cassazione III Sezione dell'8 febbraio 2019, Cassazione III Sezione del 14 dicembre 2018 e Cassazione III Sezione del 15 novembre 2018, che ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti anche in relazione a una sofferenza temporanea dell'animale.

¹⁸ Da ultimo Cassazione penale, Sezione III del 9 settembre 2020.

¹⁹ Proposte di legge A.C. 30 del 13 ottobre 2022, A.C. 468 del 25 ottobre 2022 e A.C. 842 del 30 gennaio 2023.

²⁰ Legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022.

²¹ Si rinvia al fondamentale testo del 1990 di CAROL ADAMS, *Carne da macello – La politica sessuale della carne*, tr. it., Vanda, Asti 2020.

per l'uccisione e il maltrattamento degli animali, si potenziano gli strumenti di confisca e sequestro preventivo, si persegue il bracconaggio anche ittico, e si prevede un'attività di educazione civica e ambientale nelle scuole ai fini della formazione culturale e della prevenzione.

Di particolare rilevanza è la previsione dell'abrogazione dell'art. 19-ter delle disposizioni di attuazione al Codice penale introdotto con la L. 189/2004: in questo modo, i reati di uccisione e maltrattamento previsti dagli art. 544-bis e 544-ter c.p. potranno essere perseguiti e puniti anche se commessi nell'ambito dei casi ora sottratti – quali zoo, allevamenti, macelli.

Si tratterebbe certamente di una riforma importante, e come giurista ci battiamo per la sua approvazione. Tuttavia, si rimane sempre nell'ambito dell'approccio welfarista, della tutela del benessere animale, e non viene scalfito il paradigma antropocentrico della liceità dello sfruttamento degli animali da parte degli umani. Resta comunque la speranza che l'applicazione rigorosa del canone ermeneutico delle «caratteristiche etologiche» conduca l'interprete ad affermare l'incompatibilità di pressoché tutte le forme di allevamento e detenzione di animali, fino a pervenire alla completa abolizione dei sistemi di sfruttamento e oppressione.